

D.g.r. 21 dicembre 2020 - n. XI/4107

Determinazioni in merito ai procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.), ai sensi del d.lgs. 152/06, e alla messa a disposizione dell'applicativo regionale per la presentazione e gestione delle istanze A.I.A., in attuazione dell'art. 18 della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 'Legge di Semplificazione 2020' - Sostituzione degli allegati A, B, C, D, E e F alla d.g.r. 2 febbraio 2012, n. 2970

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la Direttiva 2010/75/UE del parlamento europeo e del consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), con particolare riferimento al Capo I «Disposizioni comuni» ed al Capo II «Disposizioni per le attività elencate nell'allegato I» inerente alla disciplina delle attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale», ed in particolare, la Parte Seconda «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)»;
- il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46 «Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)»;

Richiamate:

- la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 e s.m.i. recante «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente»;
- la legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 recante «Legge di semplificazione 2020»;

Richiamate altresì:

- la d.g.r. 2 febbraio 2012, n. IX/2970 recante «Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per esercizio uniforme e coordinato dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) (art. 8, c. 2, l.r. n. 24/2006)», e, in particolare, i relativi:
 - allegato A recante «Procedura per il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale», con il quale sono state fornite indicazioni al fine di uniformare e coordinare a livello regionale lo svolgimento delle diverse fasi del procedimento di rinnovo dell'A.I.A. - iniziativa, istruttoria, decisoria - in relazione ad aspetti non disciplinati nel dettaglio dal d.lgs. 152/06;
 - allegato B recante «Modalità di presentazione della domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale», con il quale sono state fornite indicazioni in merito alle modalità di presentazione ed ai contenuti delle istanze dell'A.I.A.;
 - allegato C recante «Precisazioni in merito alla documentazione da presentare per la richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale»;
 - allegato D recante «FAC SIMILE domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale»;
 - allegato E recante «FAC SIMILE domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale con contestuale richiesta di modifica sostanziale»;
 - allegato F recante «FAC SIMILE domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale con contestuale richiesta di modifica non sostanziale»;
- la d.g.r. 18 maggio 2020, n. 3147 recante «Disposizioni regionali temporanee per la semplificazione e il differimento dei termini di taluni adempimenti previsti nelle autorizzazioni ambientali concernenti le attività produttive a fronte delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19», con la quale è stato disposto, tra l'altro, di confermare la misura adottata con il d.d.s. 3430 del 17 marzo 2020 inerente alla sospensione sino al 31 ottobre 2020 dell'obbligo di compilazione da parte dei Gestori, previsto dall'allegato B alla d.g.r. del 2 febbraio 2012, n. IX/2970, dell'applicativo di Regione Lombardia 'Modulistica IPPC on line' in occasione della presentazione di istanze per il rilascio, riesame o modifica delle A.I.A.;

Rammentato che ai sensi del comma 2 dell'art. 8 della sopra richiamata l.r. 24/2006:

- le Province lombarde e la Città Metropolitana di Milano, a partire dal 1° gennaio 2008, sono l'Autorità Competente al rilascio, al rinnovo e al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), con esclusione delle autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell'art. 8, comma 2 ter, della l.r. 24/2006 e dell'art. 17, comma 1, della l.r. 26/2003;
- la Giunta regionale stabilisce le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie;

Considerato che con l'articolo 18 'Modifica dell'articolo 8, comma 2, della l.r. 24/2006' della Legge di Semplificazione 2020 è stata disposta la modifica del succitato comma 2 con l'aggiunta del seguente periodo «Al fine di assicurare uniformità sul territorio regionale e agevolare, mediante l'utilizzo di tecnologie digitali, l'esercizio delle funzioni amministrative, le istanze, le comunicazioni e la documentazione relative ai procedimenti di rilascio, rinnovo e riesame delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza della Regione, delle province e della Città Metropolitana di Milano sono presentate e gestite tramite uno specifico e univoco applicativo regionale, messo a disposizione degli operatori interessati e delle autorità competenti. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di utilizzo dell'applicativo, la data di attivazione, nonché le forme di accesso al pubblico»;

Considerato altresì che con l'articolo 19 'Modifica dell'articolo 8 della l.r. 24/2006. Inserimento del comma 2 quater' della suddetta Legge è stata disposta la modifica dell'art. 8 della l.r. 24/2006 con l'inserimento del comma 2 quater, il quale alla lettera b) prevede che la Giunta regionale, nell'ottica della semplificazione amministrativa ed assicurando una elevata protezione dell'ambiente e della salute, possa adottare atti di indirizzo volti a «favorire la programmazione delle attività istruttorie, svolte dalle autorità competenti, connesse ai procedimenti di riesame complessivo delle autorizzazioni integrate ambientali disposto ai sensi dell'articolo 29-octies, commi 3 e 6, lettera a), del d.lgs. 152/06»;

Dato atto che nell'ambito dei lavori del «tavolo regionale per il coordinamento delle funzioni autorizzative in materia di A.I.A.» è stato svolto il confronto con la Direzione Generale Agricoltura, le Autorità Competenti, ARPA Lombardia e le Associazioni di categoria per procedere alla revisione dei vigenti allegati A, B e C alla d.g.r. 2 febbraio 2012, n. 2970, con l'obiettivo di allineare gli indirizzi regionali contenuti nei predetti allegati alle previsioni normative nazionali intervenute successivamente tenendo conto delle ulteriori esperienze maturate dalle Autorità Competenti (AACC) nello svolgimento delle funzioni amministrative in materia di A.I.A., nonché delle pertinenti disposizioni in materia di semplificazione introdotte dagli artt. 18 e 19 della l.r. 11/2020;

Dato atto altresì che i competenti uffici regionali della Direzione Generale Ambiente e Clima, nell'ambito delle attività per il coordinamento delle funzioni conferite in materia di A.I.A., tenendo conto delle pertinenti disposizioni introdotte dall'art. 18, comma 1, della l.r. 11/2020, hanno portato a termine la predisposizione della nuova modulistica unica regionale per la presentazione delle istanze per il rilascio, il riesame e la modifica dell'A.I.A., per la cui definizione sono stati previsti e attuati:

- la collaborazione con ARPA Lombardia, in particolare, per la definizione dei requisiti del servizio di interoperabilità con l'applicativo «AIDA» sviluppato e gestito dalla medesima Agenzia per la gestione dei dati sui controlli alle emissioni richiesti nelle A.I.A. e comunicati annualmente dai gestori delle installazioni;
- il confronto con AACC, D.G. Agricoltura e Associazioni di Categoria nell'ambito del suddetto tavolo regionale al fine di acquisire contributi e proposte di implementazione dell'applicativo in corso di sviluppo;
- una fase di sperimentazione con l'adesione, su base volontaria, di dieci aziende soggette ad A.I.A. appartenenti ai comparti industria e rifiuti ed il contributo di Confindustria Lombardia e di alcune delle relative Associazioni territoriali; le richieste di implementazione della nuova modulistica digitale proposte dagli operatori nel corso di detta sperimentazione sono state acquisite e valutate al fine di incrementare le funzionalità e rendere più agevole e semplice l'utilizzo del nuovo applicativo, per poi essere, laddove tecnicamente attuabili, tradotte in ulteriori evolutive;

Preso atto che, in esito alle sopra richiamate attività di confronto, collaborazione e sperimentazione, nell'ambito

Serie Ordinaria n. 53 - Giovedì 31 dicembre 2020

del «tavolo regionale per il coordinamento delle funzioni autorizzative in materia di A.I.A.» sono stati illustrati e condivisi i seguenti documenti:

- allegato 1 'Nuovo applicativo regionale per la presentazione e la gestione delle istanze di rilascio, riesame e modifica delle A.I.A.';
- allegato 2 'Indicazioni per le procedure di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali ai sensi dell'articolo 29-octies del d.lgs. 152/06.';
- allegato 3 'Modalità di presentazione delle istanze di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A) ai sensi dell'articolo 29-octies del d.lgs. 152/06.';

Valutato condivisibile il contenuto dei succitati documenti in quanto rispondenti alle previsioni della sopra richiamata 'Legge di Semplificazione 2020' ed ai principi della normativa comunitaria e nazionale in materia di A.I.A., nonché ritenuti adeguati a garantire un'efficace azione amministrativa;

Considerata la necessità di approvare i suddetti allegati 2 e 3 al fine di allineare le indicazioni regionali riportate nei vigenti allegati A, B e C alla d.g.r. 2 febbraio 2012, n. 2970 alle previsioni normative nazionali intervenute successivamente, tenendo conto dell'ulteriore esperienza maturata dalle autorità competenti, e contestualmente assicurare a livello regionale il massimo grado di omogeneità nella concreta gestione dei processi autorizzativi;

Ritenuto pertanto di modificare i vigenti allegati A, B e C alla d.g.r. 2 febbraio 2012, n. 2970 sostituendoli con gli allegati 2 e 3 quali parti integranti della presente deliberazione;

Considerata la necessità di approvare il suddetto allegato 1 al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 18, comma 1, della l.r. 11/2020 inerenti alla messa a disposizione di uno specifico e univoco applicativo regionale per la presentazione e la gestione delle istanze di A.I.A. e alla definizione delle relative modalità di utilizzo e attivazione;

Richiamata la nota (prot. T1.2020.57443) con cui le Associazioni di categoria hanno ravvisato - anche in ragione del periodo emergenziale tutt'ora in atto - l'opportunità di prevedere una progressiva messa a regime del servizio attraverso l'individuazione di una fase iniziale, di 6 mesi, nel corso della quale l'utilizzo del nuovo applicativo non risulti vincolante ma quale modalità alternativa a quelle già in uso sul territorio per la presentazione delle istanze AIA;

Valutata condivisibile, al fine di assicurare nella fase di avvio la necessaria assistenza a operatori ed Enti coinvolti, la proposta delle Associazioni di categoria riportata nel predetto allegato 1 che prevede la messa a disposizione del nuovo applicativo regionale per la presentazione e la gestione delle istanze di A.I.A. relative all'intero territorio regionale sulla piattaforma telematica 'Procedimenti' (sezione 'Ambiente') per determinate tipologie di istanze e categorie di installazioni soggette ad A.I.A. a partire dal 15 gennaio 2021 quale sistema non vincolante e alternativo alle esistenti modalità di trasmissione delle istanze per i primi sei mesi,

Ritenuto opportuno, pertanto:

- stabilire che, il presente provvedimento entri in vigore a partire dal 1 febbraio 2021, al fine di garantire adeguate forme di diffusione ed informazione degli operatori;
- prevedere, a partire dal 1 febbraio 2021 la messa a disposizione, secondo le modalità, le tempistiche ed i criteri indicati nell'allegato 1, il nuovo applicativo regionale per la presentazione e la gestione delle istanze per il rilascio, il riesame e la modifica delle A.I.A. sulla piattaforma telematica 'Procedimenti' (sezione 'Ambiente'), accessibile all'indirizzo www.procedimenti.servizirl.it;
- stabilire che per i primi 6 mesi la presentazione delle istanze mediante l'applicativo non sarà vincolante, ma alternativa alle modalità di trasmissione attualmente utilizzate;
- demandare al competente dirigente della Direzione Generale Ambiente, con il supporto di ARIA s.p.a., l'attuazione di un monitoraggio volto a verificare la fruibilità ed efficienza del servizio al fine di prevedere l'estensione progressiva dell'obbligatorietà del relativo utilizzo sino ad arrivare - a partire dal 1 gennaio 2022 - all'applicazione vincolante dell'applicativo per tutti i procedimenti AIA avviati sul territorio regionale;
- demandare, altresì, al competente dirigente della Direzione Generale Ambiente e Clima la messa a disposizione sulla piattaforma «procedimenti» dei modelli e fac-simile per la predisposizione dei documenti da allegare alle istanze AIA

di cui all'allegato 3 alla presente deliberazione;

Dato atto che sono state rispettate e previste le regole e le procedure di cui alla policy in materia di Privacy by Design previste con la d.g.r. n. 7837 del 12 febbraio 2018 recante «Approvazione della policy regionale «Regole per il governo e applicazione dei principi di Privacy by design e by default ai trattamenti di dati personali di titolarità di Regione Lombardia» e che le stesse sono state applicate per il trattamento dati;

Ritenuto opportuno, tenuto conto dell'imminente avvio del nuovo applicativo regionale per la presentazione e la gestione delle istanze di A.I.A., procedere con la disapplicazione dell'obbligo di compilazione e/o aggiornamento da parte dei Gestori dell'applicativo di Regione Lombardia 'Modulistica IPPC on line' richiesta contestualmente alla presentazione di istanze per il rilascio, riesame o modifica delle A.I.A.;

Dato atto che il presente provvedimento concorre a perseguire gli obiettivi del PRS e in particolare ai risultati attesi Ter 196 - semplificazione dei procedimenti autorizzativi, sviluppo dei sistemi informativi e razionalizzazione delle attività di controllo in materia ambientale;

Vista la l.r. n. 20/2008 «testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, i seguenti allegati:

- allegato 1 «Nuovo applicativo regionale per la presentazione e la gestione delle istanze di rilascio, riesame e modifica delle A.I.A.»;
- allegato 2 «Indicazioni per le procedure di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali ai sensi dell'articolo 29-octies del d.lgs. 152/06.»;
- allegato 3 «Modalità di presentazione delle istanze di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A) ai sensi dell'articolo 29-octies del d.lgs. 152/06.»;

2. di stabilire che il presente provvedimento entri in vigore a partire dal 1 febbraio 2021;

3. di stabilire che a partire dal 1 febbraio con l'entrata in vigore del presente provvedimento si intende disapplicata la d.g.r. 2 febbraio 2012, n. 2970 «Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per esercizio uniforme e coordinato dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) (art. 8, c.2, l.r. n. 24/2006)» relativamente ai seguenti allegati:

- allegato A «Procedura per il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale»;
- allegato B «Modalità di presentazione della domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale»;
- allegato C «Precisazioni in merito alla documentazione da presentare per la richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale»;
- allegato D «FAC SIMILE domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale»;
- allegato E «FAC SIMILE domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale con contestuale richiesta di modifica sostanziale»;
- allegato F «FAC SIMILE domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale con contestuale richiesta di modifica non sostanziale»;

4. di stabilire che, a partire dal 1 febbraio 2021 si mette a disposizione, secondo le modalità, le tempistiche ed i criteri indicati nell'allegato 1 alla presente deliberazione, il nuovo applicativo regionale e la relativa modulistica digitale per la presentazione e la gestione delle istanze per il rilascio, il riesame e la modifica delle A.I.A. sulla piattaforma telematica 'Procedimenti' (sezione 'Ambiente'), accessibile all'indirizzo www.procedimenti.servizirl.it;

5. di stabilire che per i primi 6 mesi la presentazione delle istanze mediante l'applicativo non sarà vincolante, ma alternativa alle modalità di trasmissione attualmente utilizzate;

6. di demandare al competente dirigente della Direzione Generale Ambiente, con il supporto di ARIA spa, l'attuazione di un monitoraggio volto a verificare la fruibilità ed efficienza

del servizio al fine di prevedere l'estensione progressiva dell'obbligatorietà del relativo utilizzo sino ad arrivare - a partire dal 1 gennaio 2022 - all'applicazione vincolante dell'applicativo per tutti i procedimenti AIA avviati sul territorio regionale;

7. di demandare, altresì, al competente dirigente della Direzione Generale Ambiente e Clima la messa a disposizione sulla piattaforma «procedimenti» dei modelli e fac-simile per la predisposizione dei documenti da allegare alle istanze AIA di cui all'allegato 3 alla presente deliberazione;

8. di stabilire che con l'entrata in vigore del presente provvedimento si intende disapplicata la disposizione regionale relativa all'obbligo di compilazione da parte dei Gestori dell'applicativo di Regione Lombardia 'Modulistica IPPC on line' richiesta contestualmente alla presentazione di istanze per il rilascio, riesame o modifica delle A.I.A.;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

ALLEGATO 1**Nuovo applicativo regionale per la presentazione e la gestione delle istanze di rilascio, riesame e modifica delle A.I.A. (Servizio AIA)****1. Premessa**

Con l'articolo 18 'Modifica dell'articolo 8, comma 2, della l.r. 24/2006' della Legge di Semplificazione 2020 è stato stabilito che *"Al fine di assicurare uniformità sul territorio regionale e agevolare, mediante l'utilizzo di tecnologie digitali, l'esercizio delle funzioni amministrative, le istanze, le comunicazioni e la documentazione relative ai procedimenti di rilascio, rinnovo e riesame delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza della Regione, delle province e della Città Metropolitana di Milano sono presentate e gestite tramite uno specifico e univoco applicativo regionale, messo a disposizione degli operatori interessati e delle autorità competenti. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di utilizzo dell'applicativo, la data di attivazione, nonché le forme di accesso al pubblico"*.

In attuazione delle sopra richiamate disposizioni in materia di semplificazione, i competenti uffici regionali della Direzione Generale Ambiente e Clima hanno portato a termine, con il supporto specialistico della U.O. Semplificazione, trasformazione digitale e sistemi informativi della D.C. Presidenza, e con il contributo dei vari soggetti coinvolti nei procedimenti autorizzativi di cui trattasi (Autorità Competenti, ARPA Lombardia, Associazioni di categoria), la predisposizione della nuova modulistica unica regionale per la presentazione delle istanze per il rilascio, il riesame e la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ai fini dell'implementazione dell'applicativo regionale per la gestione dei relativi procedimenti autorizzativi (Servizio AIA) sulla piattaforma "Procedimenti Servizi RL".

In tal senso si richiamano:

- la collaborazione con ARPA Lombardia, in particolare, per la definizione dei requisiti del servizio di interoperabilità con l'applicativo <<AIDA>> sviluppato e gestito dalla medesima Agenzia per la gestione dei dati sui controlli alle emissioni richiesti nelle A.I.A. e comunicati annualmente dai gestori delle installazioni;
- il confronto con Autorità competenti, D.G. Agricoltura e Associazioni di Categoria, nell'ambito del tavolo regionale di coordinamento in materia di A.I.A., al fine di acquisire contributi e proposte per l'aggiornamento della modulistica e l'implementazione dell'applicativo;
- la collaborazione con la U.O. Semplificazione, trasformazione digitale e sistemi informativi della Direzione Generale Presidenza, per la gestione di una fase di sperimentazione, preliminarmente alla messa a disposizione del nuovo servizio, alla quale hanno aderito, su base volontaria, dieci aziende soggette ad A.I.A. appartenenti ai comparti industria e rifiuti supportate a tal fine da referenti di Confindustria Lombardia e di alcune delle relative Associazioni territoriali; le richieste di implementazione della nuova modulistica digitale proposte dagli operatori nel corso di detta sperimentazione sono state acquisite e valutate al fine di incrementare le funzionalità e rendere più agevole e semplice l'utilizzo del nuovo applicativo, per poi essere, laddove tecnicamente attuabili, tradotte in ulteriori evolutive;
- la collaborazione con ARIA s.p.a. per lo sviluppo della modulistica digitale e dell'applicativo per la gestione dei procedimenti AIA (Servizio AIA).

2. Avvio del nuovo applicativo A.I.A.

Il nuovo servizio AIA per la presentazione e la gestione telematica delle istanze di A.I.A. verrà messo a disposizione sulla piattaforma 'Procedimenti', nell'ambito Ambiente, accessibile all'indirizzo www.procedimenti.servizirl.it, a partire dal **1° febbraio 2021**.

In generale, la messa a disposizione di un nuovo servizio telematico comporta inevitabilmente una fase iniziale di 'messa a regime' che richiede un'adeguata azione di supporto tecnico-informatico nei confronti degli utilizzatori, nonché attività di 'perfezionamento' dello strumento in itinere; nel caso specifico, è necessario altresì tenere conto della complessità del procedimento autorizzativo in questione e dell'elevato numero di operatori coinvolti (i gestori di circa 1800 installazioni soggette ad A.I.A.).

Nella definizione delle presenti modalità di avvio del nuovo Servizio AIA è stato valutato ragionevole tenere conto altresì delle difficoltà che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha inevitabilmente comportato nel corso del 2020 sia per le aziende produttive sia per le amministrazioni pubbliche e che potrà ancora determinare nei primi mesi del 2021.

Per tali argomentazioni, fermo restando la necessità di assicurare sin dall'inizio un grado di utilizzo del nuovo applicativo che consenta di testarne fruibilità ed efficienza, viene stabilita **una fase iniziale di 6 mesi in cui la presentazione delle istanze mediante il nuovo Servizio AIA non sarà vincolante** per l'accoglimento delle istanze medesime, che potranno pertanto continuare ad essere veicolate con le modalità attualmente in uso sul territorio, ma comunque raccomandata al fine della semplificazione del processo autorizzativo; nello specifico, **nei primi sei mesi, il relativo utilizzo sarà reso disponibile – in modalità non vincolante – per le istanze relative a:**

- ❖ **le installazioni soggette ad A.I.A. di competenza regionale e delle Province/Città Metropolitana di Milano localizzate su tutto il territorio di Regione Lombardia con l'esclusione di quelle rientranti nel settore zootecnico (cod. IPPC 6.6);**
- ❖ **tutti i nuovi procedimenti autorizzativi in materia di A.I.A. (rilascio, riesame e modifica sostanziale), ESCLUSI quelli inerenti alle comunicazioni di MODIFICA NON SOSTANZIALE ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06;**

Regione Lombardia attuerà, in particolar modo nella fase iniziale, un monitoraggio volto a verificare la fruibilità ed efficienza del servizio al fine di procedere, mediante successivi provvedimenti regionali, con l'estensione progressiva dell'obbligatorietà del relativo utilizzo sino ad arrivare – entro la fine del 2021 – all'applicazione per tutte le tipologie di richieste in materia di A.I.A. e per tutte le installazioni di competenza regionale, delle Province e della Città Metropolitana di Milano.

3. Modalità di utilizzo del nuovo servizio IPPC-A.I.A.

Premesso quanto riportato nel paragrafo precedente in merito all'avvio progressivo del nuovo servizio, a partire dal 1° febbraio 2021, le istanze per il rilascio, il riesame e la modifica sostanziale delle A.I.A. di competenza regionale e provinciale (e relativa documentazione a corredo) sono trasmesse dal Gestore per via telematica all'Autorità Competente in materia di A.I.A., come individuata ai sensi dell'art. 8 della L.R. 24/2006, e agli altri Enti coinvolti nel procedimento autorizzativo, secondo quanto stabilito dal Titolo III-Bis della Parte seconda del d.lgs. 152/06, mediante l'utilizzo del Servizio A.I.A. disponibile nella specifica sezione Ambiente della piattaforma regionale 'Procedimenti' (accessibile all'indirizzo www.procedimenti.servizirl.it) secondo le modalità ivi riportate.

Si precisa che la gestione dei procedimenti autorizzativi A.I.A. avviati prima della messa a disposizione del nuovo servizio AIA proseguirà e verrà conclusa secondo le modalità vigenti presso le Province/Città metropolitane interessate; l'utilizzo del nuovo applicativo AIA è previsto per istanze presentate dopo la data di avvio dell'applicativo medesimo.

Le Autorità competenti, una volta depositata l'istanza sulla piattaforma regionale Procedimenti, potranno gestire le varie fasi del procedimento – come declinate dalla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e dalla normativa regionale (Allegato 2 alla presente delibera) - in modalità telematica, utilizzando le funzionalità previste per il Servizio AIA; in ogni caso, a conclusione del procedimento, dovranno garantire il caricamento del provvedimento finale nell'apposita sezione dell'applicativo.

Per la presentazione dell'istanza A.I.A. all'Autorità Competente e agli altri Enti coinvolti nel procedimento autorizzativo in questione, l'operatore procederà quindi con un unico invio tramite il Servizio AIA della MODULISTICA UNIFICATA REGIONALE AIA, messa a disposizione nel Servizio medesimo, debitamente compilata e corredata degli allegati previsti dalla normativa nazionale (d.lgs. 152/06, Parte II, Titolo III-bis) e regionale (allegato 3 alla presente deliberazione per le istanze di riesame).

Si precisa che la presentazione dell'istanza di A.I.A. mediante il nuovo Servizio AIA sulla piattaforma 'Procedimenti' è richiesta anche nel caso in cui il rilascio del provvedimento avvenga nell'ambito di procedimenti autorizzativi unici (a titolo esemplificativo, il provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27-bis del D.lgs. 152/06). In tali casi copia del report/PEC di avvenuta ricezione da parte dell'AC in materia di A.I.A. dovrà essere allegata alla documentazione da presentare all'autorità competente al rilascio del provvedimento unico finale.

Accedendo al servizio AIA, il Gestore, ovvero il soggetto da lui delegato, potrà successivamente monitorare lo stato della relativa pratica, accedere alle richieste e alle comunicazioni dell'AC, trasmettere ulteriore documentazione, visualizzare gli atti inerenti al procedimento autorizzativo in corso o concluso.

La MODULISTICA UNIFICATA REGIONALE AIA DIGITALE è suddivisa in due macro-sezioni: "ISTANZA" e "ALLEGATO TECNICO". In particolare, la sezione digitale "allegato tecnico" contiene informazioni e dati che il Gestore riporta nel documento 'Relazione tecnica' da allegare all'istanza di A.I.A.; in generale, deve quindi essere assicurata la corrispondenza tra le informazioni inserite nella modulistica digitale e quelle riportate nella relazione tecnica allegata. Per le installazioni appartenenti alla categoria IPPC 6.6, la modulistica è stata predisposta sulla base del 'modello di allegato AIA zootecniche e piano di monitoraggio' di cui al SUB-ALLEGATO 2 della DGR 15 luglio 2019, n. 1926.

Al fine di semplificare la compilazione della modulistica digitale sono stati attivati meccanismi di interoperabilità con gli altri sistemi informativi contenenti le informazioni pertinenti con il procedimento in questione.

Più nello specifico:

- nel caso di istanza per il rilascio della prima Autorizzazione Integrata Ambientale, la modulistica risulterà precompilata con le sole informazioni recuperabili mediante il servizio di interoperabilità con il portale del registro della camera di commercio (Parix).
- nel caso di istanze di riesame e modifica dell'A.I.A., entrambe le macro-sezioni della modulistica risulteranno precompilate con una serie di dati ambientali riferiti all'unità locale selezionata recuperati mediante il servizio di interoperabilità con l'applicativo gestito da ARPA Lombardia denominato «AIDA» che viene compilato annualmente dai Gestori in conformità al Piano di monitoraggio prescritto nell'autorizzazione vigente.

A supporto di Gestori e degli Enti coinvolti nel procedimento, saranno messi a disposizione sulla piattaforma una serie di strumenti (manuali e guide alla compilazione) contenenti indicazioni utili ad agevolare la compilazione della modulistica digitale e l'utilizzo delle funzionalità dell'applicativo, nonché l'elenco di tutti i documenti necessari a completare l'istanza e - ove previsti - fac simile e modelli per agevolarne la compilazione.

ALLEGATO 2**Indicazioni per le procedure di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali ai sensi dell'articolo 29-octies del D.LGS. 152/06.****1) PROCEDURE DI RIESAME**

La procedura per il **riesame con valenza**, anche in termini tariffari, **di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA)** è disciplinata dall'art. 29-octies, comma 3 del D.lgs 152/06; in particolare, detto comma prevede che il riesame con valenza di rinnovo sia disposto **sull'intera installazione**:

- a) **entro quattro anni dalla data di pubblicazione** nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea **delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione**;
- b) **quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'A.I.A. o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione**, fatto salvo quanto previsto ai commi 8 e 9 del medesimo articolo.

È inoltre prevista la possibilità per l'Autorità competente di disporre il **riesame, sull'intera installazione o su parte di essa**, anche su proposta di una delle amministrazioni competenti in materia ambientale quando sussistono una o più delle condizioni riportate nel comma 4 dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06; in particolare, la condizione prevista alla lettera b) prevede che possa essere disposto il riesame complessivo o parziale nel caso in cui le migliori tecniche disponibili abbiano subito modifiche sostanziali che consentano una notevole riduzione delle emissioni.

Si ritiene che quest'ultima fattispecie di **riesame parziale** possa essere disposta dall'Autorità Competente nel caso in cui vengano emanate disposizioni comunitarie (a titolo esemplificativo, la Decisione di esecuzione (UE) 2016/902 sulle BAT Conclusions CWW) che individuano le BAT Conclusions su taluni aspetti emissivi di un dato comparto produttivo, la cui applicazione a una o più realtà produttive consenta un miglioramento delle prestazioni emissive connesse alle parti dell'installazione su cui le BAT medesime trovano applicazione.

Il procedimento amministrativo di riesame è condotto con le modalità di cui agli articoli 29-ter, comma 4, e 29-quater del D.lgs. 152/06; fatto salvo quanto previsto dai predetti articoli, al fine di uniformare, coordinare e semplificare le procedure sul territorio regionale, in accordo a quanto disposto dalla legge 241/90 e s.m.i., con il presente documento si intendono fornire indicazioni nel merito della fase d'iniziativa e istruttoria tenendo conto dell'organizzazione delle competenze per le funzioni amministrative in materia di A.I.A. in Regione Lombardia, nonché degli strumenti telematici messi a disposizione dalla Giunta regionale per la semplificazione dei procedimenti in questione.

In relazione alle funzioni di coordinamento regionale in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali, l'articolo 19, comma 1, della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 recante 'Legge di semplificazione 2020', ha modificato l'articolo 8 della LR 24/2006 con l'inserimento del nuovo comma 2 quater che prevede che la Giunta, nell'ottica della semplificazione amministrativa, adotti atti di indirizzo volti a favorire la programmazione delle attività istruttorie connesse ai procedimenti di riesame complessivo delle A.I.A. ai sensi dell'articolo 29-octies, commi 3 e 6, lettera a), del d.lgs. 152/2006.

Inoltre, con l'articolo 20 della succitata legge regionale sono state previste disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di riesame delle A.I.A. a seguito dell'emanazione di conclusioni sulle BAT; in particolare, il comma 1 lett.a) di detto articolo prevede che *'Al fine di consentire una maggiore celerità nell'istruttoria dei procedimenti di autorizzazione integrata ambientale (AIA), in caso di **riesami effettuati a seguito dell'emanazione delle conclusioni sulle BAT ai sensi dell'articolo 29 octies, comma 3, lettera a)**, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), purché in assenza di modifiche che implicino l'attivazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA, la conferenza di servizi è indetta, di norma, in forma semplificata e in modalità asincrona, secondo la disciplina di cui all'articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), preferibilmente, ove possibile, mediante le modalità telematiche messe a disposizione dalla Giunta regionale.'*

In merito all'applicazione dell'istituto della conferenza dei servizi decisoria, si richiama inoltre quanto introdotto dal comma 1 dell'art. 13 *'Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi'* della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante *<<Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale>>* di seguito citato:

'1. Fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è in facoltà delle amministrazioni procedenti adottare

lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni:

- a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni;
- b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, l'amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.'

Con il presente documento si intende dare attuazione a quanto introdotto dai succitati articoli della L.R. 11/2020 fornendo gli indirizzi necessari per coordinare le Autorità Competenti nell'attuazione della programmazione e nella semplificazione delle procedure di riesame in questione nel perseguimento dell'obiettivo di garantire la massima tutela ambientale e una efficace azione amministrativa.

A. RIESAMI CON VALENZA DI RINNOVO AI SENSI DELL'ART. 29-OCTIES, COMMA 3, DEL D.LGS. 152/06

FASE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI RIESAME

1. Riesame per l'applicazione delle BAT Conclusions [art. 29-octies, comma 3, lett. a)]

- a) Ciascuna Autorità Competente (AC), come individuata ai sensi dell'art. 8 della L.R. 24/2006, considerato il termine comunitario di 4 anni per la conclusione dei riesami in questione, provvede alla programmazione e **all'avvio dei procedimenti di competenza tenendo conto, tra l'altro, della numerosità delle installazioni interessate**; detti procedimenti di riesame sono svolti e conclusi indipendentemente dall'avvenuta o meno emanazione di atti di indirizzo regionali, nei quali sono comunque fatte salve le valutazioni sito-specifiche delle autorità competenti. Ai fini di una adeguata programmazione delle attività istruttorie per il riesame complessivo delle A.I.A. entro il predetto termine comunitario, si raccomanda di voler ricorrere anche alla definizione e alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale, di un calendario annuale con l'indicazione delle installazioni già dotate di A.I.A. che riceveranno la comunicazione di avvio del procedimento di riesame ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettera a) del D.lgs. 152/06 oppure con l'indicazione dei termini per la presentazione delle istanze di riesame da parte dei Gestori delle installazioni interessate.
- b) l'AC comunica al Gestore **l'avvio del procedimento di riesame** sull'intera installazione, ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 29-octies, commi 3, lett. a) e 5, del D.lgs. 152/06, indicando un termine compreso tra 30 e 180 giorni, in base alla complessità della documentazione, per la presentazione delle informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni dell'autorizzazione; sino alla presentazione della documentazione richiesta i termini del procedimento sono sospesi. **La mancata presentazione nei termini indicati di tale documentazione comporta, tra l'altro, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5 del d.lgs. 152/06, l'obbligo di provvedere entro i successivi 90 giorni; al permanere dell'inadempimento la validità dell'autorizzazione, previa diffida, è sospesa.**
- c) Fermo restando quanto previsto al paragrafo 2 dell'allegato 1 alla presente delibera in merito alla messa a regime "progressiva"¹ dell'applicativo, il Gestore presenta per via telematica, mediante accesso al Servizio A.I.A. nella sezione *Ambiente* della piattaforma regionale 'Procedimenti', **entro il termine indicato nella comunicazione di avvio del procedimento, la documentazione necessaria per il riesame delle condizioni autorizzative dell'A.I.A. all'Autorità Competente e**

¹ nei primi sei mesi, il relativo utilizzo sarà reso disponibile – in modalità non vincolante - per le istanze relative a:

- le installazioni soggette ad A.I.A. di competenza regionale e delle Province/Città Metropolitana di Milano localizzate su tutto il territorio di Regione Lombardia con l'esclusione di quelle rientranti nel settore zootecnico (cod. IPPC 6.6);
- tutti i nuovi procedimenti autorizzativi in materia di A.I.A. (rilascio, riesame e modifica sostanziale), **ESCLUSI** quelli inerenti alle comunicazioni di MODIFICA NON SOSTANZIALE ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06;

contestualmente a tutte le amministrazioni competenti in materia ambientale e Enti/soggetti coinvolti nel procedimento ai sensi del Titolo III-bis del D.lgs. 152/06, indicativamente:

- Comune e Dipartimento ARPA territorialmente competente (sempre);
- Parco, Comunità Montana o altro Ente d'ambito, nel caso di installazione collocata su territori gestiti da tali Enti;
- Ufficio d'Ambito e Gestore del servizio idrico integrato (in caso di presenza di scarichi in fognatura);
- ATS e Vigili del Fuoco in caso di installazioni di cui al punto 5 dell'allegato VIII;
- Comune/i limitrofo/i nel caso in cui questi siano interessati dalle ricadute ambientali dell'installazione;

Mediante le funzionalità del servizio AIA sulla piattaforma regionale Procedimenti, **viene garantito l'invio dell'istanza e della documentazione a corredo**, da parte **all'Autorità Competente ed alle altre amministrazioni ed enti competenti** all'espressione del parere, atto e/o nulla osta comunque denominati nell'ambito della Conferenza dei servizi decisoria convocata ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5, del d.lgs. 152/06;

- d) entro **15 giorni** dalla ricezione telematica dell'istanza, l'AC **pubblica**, ai sensi dell'art 29-quater, comma 3 del d.lgs. 152/06, sul proprio sito web istituzionale, l'indicazione della localizzazione dell'installazione e del nominativo del Gestore, degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti i procedimenti **ovvero le modalità telematiche per richiedere l'accesso a detti documenti e trasmettere, entro i successivi 30 giorni, eventuali osservazioni in forma scritta:**
- e) entro **30 giorni** dalla **presentazione telematica** dell'istanza, l'AC ne **verifica la completezza 'formale' ai sensi dell'art. 29-ter comma 4, del D.Lgs 152/06**, eventualmente con il supporto degli altri Enti ed Amministrazioni, al fine di avviare l'istruttoria. Qualora risulti incompleta, l'AC chiede al Gestore integrazioni indicando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa e comunica **l'interruzione** dei termini del procedimento di riesame. È fatta salva la facoltà del Gestore di chiedere una proroga del termine in ragione della complessità della documentazione integrativa da presentare.
- f) conclusa con esito positivo la verifica di completezza ex 29-ter comma 4, del d.lgs. 152/06, l'AC comunica alle Amministrazioni/agli Enti coinvolti nel procedimento e al Gestore **le modalità secondo cui si avrà luogo la Conferenza di Servizi 'decisoria' per il riesame dell'A.I.A., specificando modalità e termini per l'eventuale richiesta e acquisizione di integrazioni, nonché le tempistiche dei lavori della Conferenza stessa;**

2. **Riesame per il rinnovo dell'A.I.A. [art. 29-octies, comma 3, lett. b)]**

- a) Fermo restando quanto previsto al paragrafo 2 dell'allegato 1 alla presente delibera in merito alla messa a regime "progressiva" dell'applicativo, Il Gestore presenta per via telematica, mediante accesso al Servizio A.I.A. nella sezione *Ambiente* della piattaforma regionale 'Procedimenti', **entro il termine di cui all'articolo 29-octies, commi 3, lett. b), 8 e 9, del d.lgs. 152/06**, la domanda di riesame, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., all'Autorità Competente e contestualmente a tutte le amministrazioni competenti in materia ambientale e Enti/soggetti interessati indicativamente:
- Comune e Dipartimento ARPA territorialmente competente (sempre);
 - Parco, Comunità Montana o altro Ente d'ambito, nel caso di installazione collocata su territori gestiti da tali Enti;
 - Ufficio d'Ambito e Gestore del servizio idrico integrato (in caso di presenza di scarichi in fognatura);
 - ATS e Vigili del Fuoco in caso di installazioni di cui al punto 5 dell'allegato VIII;
 - Comune/i limitrofo/i nel caso in cui questi siano interessati dalle ricadute ambientali dell'installazione;

Nel caso di inosservanza dei predetti termini per la presentazione dell'istanza di riesame, l'autorizzazione si intende scaduta.

- b) entro **30 giorni** dalla **presentazione telematica** dell'istanza, l'AC

- i. ne **verifica la completezza 'formale'** ai sensi dell'art. 29-ter comma 4, del D.Lgs 152/06, eventualmente con il supporto degli altri Enti ed Amministrazioni, al fine di avviare l'istruttoria. Qualora risulti incompleta, l'AC chiede al Gestore integrazioni indicando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa e comunica **l'interruzione** dei termini del procedimento di riesame. È fatta salva la facoltà del Gestore di chiedere una proroga del termine in ragione della complessità della documentazione integrativa da presentare;
- ii. comunica al Gestore e agli Enti interessati l'avvio del procedimento ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241; nell'ambito della stessa comunicazione l'AC indica, tra l'altro, le modalità secondo cui si avrà luogo la Conferenza di Servizi 'decisoria' per il riesame dell'A.I.A., specificando modalità e termini per l'eventuale richiesta e acquisizione di integrazioni, nonché le tempistiche dei lavori della Conferenza stessa.
- c) L'AC, entro 15 giorni dalla data di avvio del procedimento, pubblica, ai sensi dell'art 29-quater, comma 3 del d.lgs. 152/06, sul proprio sito web istituzionale, l'indicazione della localizzazione dell'installazione e del nominativo del Gestore, degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti i procedimenti **ovvero le modalità telematiche per richiedere l'accesso a detti documenti e trasmettere, entro i successivi 30 giorni, eventuali osservazioni in forma scritta.**

FASE ISTRUTTORIA

3. L'AC effettua l'istruttoria tecnica attivando gli opportuni contatti con ARPA Lombardia, con il Comune/i nonché con altri Enti interessati, al fine di evitare inutili sovrapposizioni e/o duplicazioni della istruttoria medesima e tenendo conto delle osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 29 – quater, comma 4, del D.lgs. 152/06.
4. L'AC predispone l'allegato tecnico che costituirà parte integrante dell'A.I.A. e lo trasmette, per via telematica, agli Enti coinvolti nel procedimento e al Gestore dell'installazione almeno 15 giorni prima della conclusione dei lavori della Conferenza di servizi 'decisoria'.

FASE DECISORIA

5. Ai fini del rilascio dell'atto autorizzativo, l'Autorità Competente convoca, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., apposita Conferenza di Servizi "decisoria", i cui lavori hanno luogo ai sensi degli artt. 14 e 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i. ovvero secondo le modalità semplificate previste da disposizioni nazionali e regionali vigenti ed applicabili nell'ambito dello specifico procedimento amministrativo di riesame dell'A.I.A. In base a quanto previsto dall'art. 29-quater, comma 5 del D.lgs. 152/06, per le installazioni a rischio di incidente rilevante (RIR) ex D.Lgs. 105/2015 alla Conferenza di Servizi è invitato anche un Rappresentante dell'Autorità Competente in materia di RIR al fine di acquisire gli elementi di valutazione ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 8, del D.lgs. 152/06.

Nell'ambito dei lavori di detta conferenza, fermo restando la possibilità di richiedere integrazioni ai sensi del comma 8 dell'art. 29 quater del d.lgs. 152/06, l'AC acquisisce i pareri di competenza degli Enti coinvolti nel procedimento, nonché, le prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del R.D. 27 luglio 1934 n.1265 ed il parere del competente Dipartimento di ARPA Lombardia per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente (ex art. 29-quater, comma 7 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.).

6. in esito ai lavori della Conferenza di Servizi, l'Autorità Competente:
 - a) predispone l'allegato tecnico definitivo ed eventualmente, anche a seguito degli elementi emersi in sede istruttoria, ridetermina l'importo della tariffa istruttoria;
 - b) adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza predisponendo il provvedimento di riesame dell'A.I.A.;
 - a) procede con la trasmissione telematica del provvedimento di riesame al Gestore e a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento mediante le funzionalità del Servizio A.I.A. della piattaforma regionale 'Procedimenti' e alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 2 del D.lgs. 152/06, su proprio sito internet istituzionale di copia del provvedimento medesimo accessibile al pubblico (ovvero non comprendente le informazioni riservate).

Considerazioni finali.

L'Autorità Competente, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 10 del d.lgs. 152/06, esprime le proprie determinazioni sull'istanza di riesame entro 150 giorni dalla presentazione della stessa; fino alla pronuncia da

parte dell'AC in merito al riesame sull'intera installazione AIA, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 11, del D.lgs. 152/06, il Gestore continua l'attività sulla base della autorizzazione in suo possesso.

Trattandosi di riesami dell'A.I.A. effettuati sull'intera installazione, i termini di validità dell'A.I.A. decorrono dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo di riesame adottato.

Da ultimo si rammenta che, sensi dell'art. 29-octies, comma 6, del D.lgs. 152/06, entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione, l'AC verifica che tutte le condizioni dell'A.I.A. siano riesaminate e, se necessario, aggiornate, e che l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.

2) Indicazioni specifiche per gli allevamenti intensivi soggetti ad A.I.A.

Nel caso di attività IPPC 6.6 "Impianti per l'allevamento intensivo di pollami e di suini" il Gestore informa inoltre della presentazione dell'istanza di riesame dell'AIA le amministrazioni comunali ove non è ubicato l'impianto ma dove sono presenti terreni utilizzati per la distribuzione di fertilizzanti azotati, impiegando forme di comunicazione elettroniche.

Si fa presente che essendo l'autorizzazione integrata ambientale relativa a uno o più installazioni o parti di essi, localizzati sullo stesso sito, tali amministrazioni comunali non possono essere considerate, con riferimento all'installazione AIA oggetto dell'istanza di riesame, "amministrazioni competenti in materia ambientale", ma possono partecipare quali soggetti interessati, facendo pervenire all'AC le proprie osservazioni.

Si precisa, infine, che per i riesami complessivi delle A.I.A. del comparto zootecnico restano validi gli indirizzi regionali di cui alla D.g.r. 15 luglio 2019 - n. XI/1926.

3) Ulteriori indicazioni per il riesame per l'applicazione delle BAT Conclusions

In attuazione a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 20 della Legge Regionale 21 maggio 2020, n. 11 recante 'Legge di semplificazione 2020', nel caso specifico di riesami dell'A.I.A., svolti ai sensi dell'articolo 29 octies, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'applicazione delle conclusioni sulle BAT presso installazioni esistenti ed in esercizio, per le quali non siano previste modifiche che implichino l'attivazione di procedimenti di VIA o di verifica dell'assoggettabilità a VIA, l'Autorità Competente può indire la conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona prevista dall'art. 14 bis della l. 241/1990 con l'obiettivo di garantire quanto prima l'applicazione di dette BATC e il conseguente miglioramento delle prestazioni emissive delle installazioni.

Si richiama inoltre quanto riportato al comma 1 dell'art. 13 'Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi' della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" che prevede, tra l'altro, che "fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è in facoltà delle amministrazioni procedenti adottare lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge [...]".

4) Riesame e contestuale modifica dell'A.I.A.

Al fine di semplificare e razionalizzare, ove possibile, il procedimento amministrativo, qualora il Gestore abbia intenzione di prevedere modifiche alla propria attività potranno essere seguite le procedure di seguito indicate, fermo restando gli adempimenti in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA previsti dalla Parte Seconda del D.lgs. 152/06.

Si precisa che è facoltà del Gestore, date le implicazioni sui tempi e modi di attuazione, valutare se farvi ricorso o meno.

A) procedura autorizzativa in caso di istanza di riesame e contestuale richiesta per modifiche sostanziali

Qualora contestualmente all'istanza di riesame dell'A.I.A. ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3 del D.LGS. 152/06, il Gestore richieda l'autorizzazione alla realizzazione di modifiche sostanziali, l'Autorità competente verifica, caso per caso, l'opportunità di avviare un unico procedimento o meno. Qualora l'AC ritenga opportuno, al fine della semplificazione, efficienza ed efficacia, avviare un unico procedimento amministrativo.

Si precisa che in caso di istanza di riesame ex articolo 29-octies, comma 3, lett. a) del d.lgs 152/06, si dovranno comunque rispettare i termini previsti dal comma 6 del predetto articolo per la verifica delle condizioni autorizzative e, se necessario, per il relativo aggiornamento, nonché per la verifica della conformità dell'installazione alle medesime condizioni.

B) procedura autorizzativa in caso di istanza di riesame e contestuale comunicazione per modifiche non sostanziali

Il Gestore ha la possibilità di comunicare le modifiche non sostanziali, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., **contestualmente alla presentazione dell'istanza di riesame dell'AIA** ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettere a) e b) del D.lgs. 152/06.

In tal caso, l'AC avvia un unico procedimento con il quale attiva la pertinente procedura di riesame sopra descritta e, contemporaneamente, verifica l'effettiva non sostanzialità delle modifiche proposte al fine di dare specifico riscontro al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza medesima. Se entro il termine di 60 giorni, l'Autorità Competente non rileva la sostanzialità delle modifiche proposte dandone comunicazione al Gestore, quest'ultimo può procedere alla realizzazione delle modifiche come stabilito dall' ex art. 29-nonies, comma 1 del d.lgs. 152/06 e s.m.i..

ALLEGATO 3**Modalità di presentazione delle istanze di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.) ai sensi dell'articolo 29-octies del D.LGS. 152/06****1. Modalità di presentazione della domanda di riesame ai sensi dell'articolo 29-octies del D.Lgs. 152/06.**

In Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della l.r. 24/2006 e s.m.i., le Province e la Città Metropolitana di Milano sono le Autorità Competenti (AACC) al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per nuove installazioni, nonché all'autorizzazione delle modifiche e dei riesami delle A.I.A. relative a installazioni esistenti; fanno eccezione, le installazioni di competenza statale ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. 152/06 e quelle di competenza regionale sensi dell'art. 17, comma 1, della l.r. n. 26/2003 e s.m.i. (impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani, gli impianti di gestione, smaltimento o recupero di rifiuti speciali necessari all'attuazione di specifici programmi regionali di settore, impianti di carattere innovativo per la gestione dei rifiuti).

In considerazione di quanto disposto dall'articolo 7 'Competenze in materia di VAS e di AIA' e dal Titolo III-bis della parte Seconda del d.lgs. 152/06, l'istanza di riesame dell'A.I.A. deve essere presentata, oltre che all'Autorità Competente, individuata a livello regionale con la succitata L.R. 24/2006, alle seguenti amministrazioni ed enti coinvolti, caso per caso, nel procedimento:

- al/i Comune/i di ubicazione dell'installazione e all'ARPA Competente per Territorio;
- in caso di scarico di acque reflue industriali e/o acque meteoriche di prima e seconda pioggia in pubblica fognatura, all'Ufficio d'Ambito Territoriale competente e all'Ente Gestore del servizio di Fognatura e depurazione.
- in caso in cui il territorio su cui è ubicata l'installazione ricada nell'ambito di un Parco o di una Comunità Montana, la suddetta documentazione deve essere presentata anche a detti Enti;
- all'ATS competente per territorio, nel caso di impianti di trattamento rifiuti;
- al comando provinciale dei vigili del fuoco, nel caso di impianti di trattamento rifiuti;

Fermo restando quanto previsto al paragrafo 2 dell'allegato 1 alla presente delibera in merito alla messa a regime "progressiva"¹ dell'applicativo, le istanze di riesame di competenza regionale e provinciale (e relativa documentazione a corredo) sono trasmesse dal Gestore per via telematica all'Autorità Competente e agli altri Enti coinvolti nel procedimento autorizzativo mediante l'utilizzo del servizio A.I.A. messo a disposizione nella sezione Ambiente della piattaforma regionale 'Procedimenti' accessibile all'indirizzo www.procedimenti.servizirl.it, come meglio delineato nell'Allegato 1 alla presente delibera.

L'accesso all'applicativo AIA avviene previa autenticazione e profilazione alla piattaforma Procedimenti. L'autenticazione, che consente il riconoscimento dell'utente da parte del sistema, avviene mediante carta CRS-CNS o SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale); la profilazione consente l'identificazione del ruolo con cui l'utente vuole operare nel Servizio AIA.

Riesame complessivo ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lett. a) e riesame parziale ai sensi dell'art. 29-octies, comma 4, lett. b), del D.lgs. 152/06.

Il Gestore dell'installazione presenta la documentazione necessaria per il riesame dell'A.I.A. entro il termine indicato dall'Autorità Competente nella comunicazione di avvio del procedimento ovvero, nel caso dei riesami per l'applicazione delle BAT Conclusions, secondo apposito calendario annuale qualora adottato dall'AC.

¹ nei primi sei mesi, il relativo utilizzo sarà reso disponibile – in modalità non vincolante – per le istanze relative a:

- le installazioni soggette ad A.I.A. di competenza regionale e delle Province/Città Metropolitana di Milano localizzate su tutto il territorio di Regione Lombardia con l'esclusione di quelle rientranti nel settore zootecnico (cod. IPPC 6.6);
- tutti i nuovi procedimenti autorizzativi in materia di A.I.A. (rilascio, riesame e modifica sostanziale), ESCLUSI quelli inerenti alle comunicazioni di MODIFICA NON SOSTANZIALE ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06;

Riesame per il rinnovo dell'A.I.A. ex art. 29-octies, comma 3, lett. b)

L'articolo 9 del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 recante 'Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate' stabiliva che ai fini del 'rinnovo' dell'A.I.A. il Gestore presentasse specifica istanza all'Autorità Competente (AC) sei mesi prima della relativa scadenza.

Tale previsione normativa non è più prevista nell'ambito del vigente quadro normativo in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali, rappresentato dalla Parte II del D.lgs. 152/06 ed in particolare dal Titolo III-BIS, come modificato a seguito del recepimento della Direttiva 2010/75/UE avvenuto con il D.lgs. 46/2014.

Risulta invariata la previsione normativa secondo cui il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame.

Per l'individuazione dei termini di validità di un'A.I.A. si applicano le vigenti disposizioni di cui al comma 3, lettera b) e ai commi 8 e 9 dell'articolo 29-octies del D.lgs. 152/06.

Ciò premesso, per garantire un'uniforme applicazione sul territorio regionale della vigente normativa nazionale in materia di A.I.A. si fornisce quale indicazione sui tempi di presentazione delle istanze di riesame ex art. 29-octies, comma 3, lettera b) del D.lgs. 152/06, che, in generale, le istanze di riesame siano presentate dai Gestori almeno sei mesi prima del termine di validità indicato nell'autorizzazione in essere, in considerazione dei tempi previsti dagli articoli 29 - ter, comma 4, e 29 - quater del d.lgs. 152/06 per l'espletamento del procedimento amministrativo.

2. Contenuti della domanda di riesame sull'intera installazione ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06***Riesame sull'intera installazione ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettere a) e b), e comma 4, lett. b), del D.lgs. 152/06***

Fatta salva la facoltà delle AACC di richiedere ulteriore documentazione sulla base di valutazioni sito-specifiche, la documentazione necessaria per il riesame complessivo dell'A.I.A. è la seguente:

- a) **istanza digitale A.I.A.** redatta secondo il modello di 'MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA A.I.A.', messo a disposizione nel Servizio AIA sulla piattaforma regionale 'Procedimenti', **firmata digitalmente**, alla quale si applicano le vigenti disposizioni in materia di bollo previste dalle pertinenti disposizioni nazionali;
- b) **allegati:**
 - 1) **Relazione Tecnica** dell'A.I.A. vigente **aggiornata per quanto concerne le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1 del D.lgs.152/06, lo stato di applicazione delle BAT applicabili alla specifica realtà produttiva** ed eventuali modifiche successive al rilascio dell'ultimo provvedimento relativo all'intera installazione; nella relazione tecnica, dovrà essere fornita evidenza anche di quanto di seguito indicato:
 - stato autorizzativo aggiornato dell'installazione mediante la compilazione di specifica tabella con l'indicazione delle autorizzazioni non sostituite dall'A.I.A.;
 - posizione dell'installazione rispetto agli adempimenti in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte II del D.LGS. 152/06;
 - nel caso di installazioni localizzate in area inclusa nei siti di Rete Natura 2000 o localizzata nel loro intorno (SIC - ZPS), estremi del provvedimento relativo al parere rilasciato dall'Ente competente in materia di Valutazione di incidenza;
 - posizione dell'installazione rispetto agli adempimenti in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante;
 - 2) **sintesi non tecnica** redatta ai sensi dell'art. 29-ter, comma 2, del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - 3) eventuali **elaborati grafici aggiornati e/o dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con cui il Gestore dichiara **l'invarianza degli**

stessi;

- 5) verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione la Relazione di Riferimento (se dovuta);
- 6) relazione di riferimento (ove dovuta);
- 8) copia dell'**attestazione** di avvenuto pagamento dell'importo tariffario dovuto e del **report del foglio di calcolo** riportante le modalità di determinazione della tariffa;
- 10) documento di identità in corso di validità del Gestore dell'installazione e, in caso di istanza presentata da soggetto diverso dal Gestore, del delegato/incaricato alla sottoscrizione con firma digitale e/o all'invio telematico dell'istanza;
- 11) procura/delega nel caso in cui la pratica venga sottoscritta con firma digitale e/o inviata telematicamente da parte di un soggetto differente dal Gestore dell'installazione;
- 12) autocertificazione antimafia;
- 13) Copia della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 o della certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001 (se posseduta);
- 14) **nel caso di impianti che svolgono attività di gestione rifiuti** di cui al punto 5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. o comunque soggette ad autorizzazione di cui alla parte quarta del medesimo decreto legislativo, **la relazione tecnica deve essere debitamente datata, timbrata e firmata da tecnico abilitato ed integrata con i seguenti allegati:**
 - a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentante relativa all'attestazione dei requisiti soggettivi;
 - b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di accettazione dell'incarico di direttore tecnico responsabile dell'impianto di gestione rifiuti;
 - c) documento di identità del direttore tecnico;
 - d) Organigramma del personale da adibire alla gestione dell'impianto;
 - e) Nel caso di autorizzazione all'operazione di recupero R13, dichiarazione che i rifiuti in "R13" vengono avviati al recupero entro sei mesi per ottenere l'agevolazione della riduzione al 10% della fidejussione
 - f) planimetria in scala non superiore a 1:100 rappresentante in particolare il perimetro dell'impianto, le aree destinate alle operazioni di stoccaggio e trattamento, la viabilità interna dell'impianto e, in legenda, per ogni area, la superficie, i tipi ed i quantitativi dei rifiuti sia in ingresso che in uscita e delle materie prime secondarie, E.O W. Prodotti (mq., EER, mc. e t.), i punti di emissione in atmosfera ed i punti di scarico (fognatura, CIS etc); (firmata digitalmente dal tecnico estensore e dal legale rappresentante);
 - g) elaborati grafici di carattere generale e specifico (a seconda della tipologia dell'impianto);
 - h) Relazione tecnica dei criteri localizzativi (SE DOVUTA);
 - i) Atto da cui risulti disponibilità dell'area (proprietà, affitto, ecc.) in originale o copia conforme/autocertificazione con disponibilità/contratto d'affitto, allegando la relativa certificazione);
- c) **ulteriori allegati in caso di riesame e contestuale richiesta (comunicazione/istanza) di modifica dell'A.I.A.:**
 - 15) valutazioni circa l'assenza di obblighi in materia di VIA ovvero, in alternativa, la relazione e dichiarazione, su verifiche e adempimenti in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA svolti in relazione alle modifiche dell'installazione richieste contestualmente al riesame dell'A.I.A.;
 - 16) **in alternativa al punto 1, relazione tecnica** opportunamente integrata e aggiornata per quanto concerne:
 - le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1 del D.lgs.152/06,
 - lo stato di applicazione delle BAT applicabili alla specifica realtà produttiva,

- eventuali modifiche successive al rilascio dell'ultimo provvedimento relativo all'intera installazione;
 - la descrizione delle modifiche progettate, con la valutazione previsionale delle prestazioni ambientali del complesso IPPC a modifica avvenuta e con la proposta di aggiornamento del piano di monitoraggio;
- 17) elaborati grafici aggiornati in relazione alle modifiche per le quali si richiede l'autorizzazione;
- 18) aggiornamento degli esiti della Verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione la Relazione di Riferimento;
- 19) aggiornamento della Relazione di riferimento (ove dovuta);
- 20) Valutazione previsionale di impatto acustico (Ai fini del rispetto dei limiti di emissione sonore stabiliti in applicazione della legge 447/95 e del d.p.c.m. 14/11/1997);
- 21) nel caso di installazioni che NON svolgono attività ricomprese nel punto 5 dell'allegato VIII alla Parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. localizzate in area inclusa nei siti di Rete Natura 2000 o localizzata nel loro intorno (SIC – ZPS), estremi del provvedimento sul parere rilasciato dall'Ente competente in materia di Valutazione di incidenza;
- 22) **nel caso di impianti che svolgono attività di gestione rifiuti** di cui al punto 5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. o comunque soggette ad autorizzazione di cui alla parte quarta del medesimo decreto legislativo, **devono essere** forniti anche i seguenti allegati:
- a) atto da cui risulti la disponibilità dell'area interessata dalla realizzazione delle modifiche all'impianto (proprietà, affitto, ecc.) in originale, o copia conforme/autocertificazione con disponibilità/contratto d'affitto, allegando la relativa certificazione;
 - b) Valutazione ai sensi del punto 8t dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 o Valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 6 comma 9 del medesimo decreto;
 - c) Relazione tecnica dei criteri localizzativi (SE DOVUTA);
 - d) studio di compatibilità ambientale, che risponda a quanto previsto dall'art. 177, c. 4 del d. lgs. 152/06;
 - e) tavola grafica comparativa tra lo stato di fatto e lo stato di progetto che rappresenti le modifiche non sostanziali in scala 1:100, (firmata digitalmente dal tecnico estensore e dal legale rappresentante);
 - f) documentazione relativa alla SCIA per antiincendio qualora prevista ovvero dichiarazione del tecnico competente della non necessità;
 - g) Documentazione relativa al CPI per antiincendio qualora prevista ovvero dichiarazione del tecnico competente della non necessità;
 - h) documentazione necessaria per ottenere l'assenso edilizio comprensiva di tutti gli elaborati grafici (modulistica da reperire presso il Comune di competenza) [*permesso di costruire, SCIA, CILA*];
 - i) Attestazione della regolarità delle opere civili esistenti (concessione edilizia, condono, autorizzazioni paesistiche, ecc.) per le operazioni di recupero e/o smaltimento;
 - j) documentazione necessaria per l'ottenimento della valutazione di incidenza, da effettuarsi ai sensi della d.g.r. VII/14106/03, qualora l'impianto venga localizzato in area inclusa nei siti di Rete Natura 2000 o localizzata nel loro intorno (SIC – ZPS)
- oppure
- documentazione necessaria per l'ottenimento della verifica per la valutazione di incidenza, da effettuarsi ai sensi della d.g.r. VII/14106/03, qualora l'impianto venga localizzato in area inclusa nei siti di Rete Natura 2000 o localizzata nel loro intorno (SIC – ZPS)
- oppure

Attestazione di non assoggettabilità alla verifica per la valutazione di incidenza, da effettuarsi ai sensi della d.g.r. VII/14106/03, qualora l'impianto venga localizzato in area inclusa nei siti di Rete Natura 2000 o localizzata nel loro intorno (SIC – ZPS);

- k) documentazione per la valutazione dell'impatto paesistico come previsto dalla d.g.r. n. 11045/02 del 08/11/02 e dalla dgr n. 2121 del 15/03/2006 (SE DOVUTA);
- l) qualora richiesta, relazione sul ripristino e la sistemazione ambientale e paesaggistica che rispetti le seguenti linee guida:
 - i. quadro di riferimento dell'area e delle zone limitrofe relativamente a morfologia, geomorfologia, geologia, idrogeologia, clima, uso del suolo, idrogeologia superficiale, boschi, vegetazione, gestione agricola e fauna, storia e permanenze esistenti;
 - ii. analisi del paesaggio e della qualità dell'ambiente, documentazione cartografica ed eventuale analisi del sistema insediativo e infrastrutturale;
 - iii. obiettivi e vincoli della sistemazione ambientale e paesaggistica in relazione a tempi e modalità di esecuzione;
 - iv. destinazione d'uso e sistemazione finale dell'area, con studio dell'andamento morfologico, sistemazione superficiale, rapporto con l'intorno; illustrazione dell'intervento da realizzare, motivazione delle ragioni della soluzione prescelta, risoluzione delle problematiche connesse alla valutazione della fattibilità anche con riferimento ad altre possibili soluzioni. Nel caso di opere puntuali la relazione ne illustra il profilo architettonico;
 - v. progetto del verde con indicazione delle specie arboree ed arbustive da utilizzare e relative caratteristiche agronomiche nonché le principali indicazioni relative al fabbisogno idrico e alla manutenzione. Il progetto deve illustrare l'articolazione temporale degli interventi nelle diverse fasi della discarica, fino al ripristino finale.

Si **RAMMENTA** che, ai fini *dell'accesso al pubblico*, il Gestore deve indicare nella documentazione allegata all'istanza e, in particolare nell'allegato tecnico, le informazioni che ritiene non debbano essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In tal caso, **il Gestore deve fornire**, ai sensi all'art. 29-ter, comma 3, del d.lgs. 152/06 e s.m.i., anche **una versione della domanda priva delle 'informazioni riservate'**.

Si precisa altresì, che **per i riesami complessivi delle A.I.A. del comparto zootecnico restano validi gli indirizzi regionali di cui alla D.g.r. 15 luglio 2019 - n. XI/1926** recante 'Indirizzi per la gestione dei riesami delle AIA zootecniche a seguito dell'emanazione della decisione n. 2017/302 relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame e di suini, adottate ai sensi della direttiva 2010/75/UE'.

Ulteriori indicazioni sulla documentazione da allegare all'istanza di riesame.

Le indicazioni contenute nel presente allegato circa la documentazione da presentare per le istanze di riesame complessivo delle A.I.A. possono essere altresì prese a riferimento per la predisposizione delle istanze per nuove installazioni o per modifiche sostanziali di installazioni esistenti soggette ad A.I.A..

Regione potrà predisporre modelli e fac-simile ritenuti utili per agevolare i Gestori nella predisposizione degli allegati richiesti per le istanze A.I.A. di competenza regionale, delle Province e della Città Metropolitana che saranno quindi messi a disposizione nel Servizio AIA sulla Piattaforma 'Procedimenti'; sino alla messa a disposizione di tali modelli, i Gestori potranno utilizzare quelli previsti dalla singola Autorità Competente.

Si riportano di seguito ulteriori indicazioni sulla documentazione e sulle informazioni richieste:

- **relazione tecnica:** deve essere fornita sia in formato PDF, sia in formato WORD, e deve contenere in modo descrittivo e completo un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1 del d.lgs. 152/06 e s.m.i..

La relazione tecnica, deve contenere, in particolare:

- a) il quadro complessivo delle Conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale ovvero delle ulteriori BAT Conclusioni e documenti comunitari di riferimento (Brefs) applicabili all'installazione oggetto di riesame; per ciascuna BAT così individuata deve essere indicato lo stato di applicazione ovvero se la BAT risulta:

- **APPLICATA:** in questo caso deve essere fornita una descrizione della completa realizzazione e attuazione della tecnica, nonché una valutazione delle prestazioni emissive raggiunte tramite una adeguata rappresentazione e/o elaborazione dei dati sulle emissioni e altri parametri ritenuti utili;
 - **PARZIALMENTE APPLICATA:** nel caso in cui la tecnica prevista dalle pertinenti BAT Conclusions risulti realizzata solo in alcune parti, deve essere fornita adeguata illustrazione e motivazione di quanto attuato e di quanto non attuato, nonché, se pertinente e fattibile, una valutazione delle prestazioni emissive comunque conseguite tramite una adeguata rappresentazione e/o elaborazione dei dati sulle emissioni e altri parametri ritenuti a tal fine utili;
 - **NON APPLICABILE:** in questo caso devono essere forniti elementi tecnici per motivare adeguatamente la non applicabilità della tecnica in considerazione delle peculiarità impiantistiche e/o gestionali della propria installazione;
 - **APPLICAZIONE PREVISTA IN ESITO AL RIESAME:** in questo caso il gestore deve fornire indicazioni sui lavori e sui tempi previsti per portare a compimento l'implementazione della tecnica, evidenziando eventuali criticità o necessità connesse alle peculiarità impiantistiche e/o gestionali della propria installazione;
- b) documentazione idonea a valutare e, in particolare, a confrontare i flussi di massa e i livelli di emissione dell'installazione rilevati in occasione degli autocontrolli con le soglie e i BAT AELs previsti nelle pertinenti decisioni comunitarie sulle conclusioni sulle BAT; i dati necessari alla verifica dei livelli di emissione potranno essere elaborati e forniti secondo le indicazioni fornite dall'AC in collaborazione con ARPA Lombardia, ovvero, se disponibili, secondo gli indirizzi predisposti nell'ambito di tavoli regionali;
- c) aggiornamento delle informazioni sulle condizioni di funzionamento dell'impianto nelle fasi di avvio e arresto (durata, frequenza, emissioni generate), su possibili cause di malfunzionamento e guasto e relative conseguenze, sulle procedure adottate per la conduzione degli impianti nelle fasi di avvio e arresto ed in caso di malfunzionamento, sulle azioni implementate per evitare il verificarsi, nonché sulle misure previste per il contenimento e la stima delle emissioni in caso di guasti e/o malfunzionamenti;
- d) relazione sullo stato di fatto degli adempimenti impiantistici attuati e in corso di realizzazione secondo quanto prescritto dall'AIA vigente;
- e) proposta di revisione del piano di monitoraggio riportato nell'A.I.A. in possesso sulla base delle previsioni contenute nelle pertinenti BAT Conclusions e di eventuali valutazioni sugli esiti dei controlli alle emissioni;
- **elaborati grafici:** gli elaborati di seguito indicati **qualora da aggiornare** rispetto alla situazione già rappresentata nell'AIA vigente:

Cartografia di inquadramento territoriale: inquadramento dell'impianto prodotto su base C.T.R. in scala 1:10.000, in cui evidenziare il perimetro dell'impianto e eventuali vincoli ambientali presenti nelle aree interessate ovvero circostanti
Estratto di mappa catastale con evidenziata l'area oggetto dell'istanza
Complesso produttivo: planimetria a scala di dettaglio (orientativamente 1:200) con la destinazione d'uso delle aree interne del complesso e l'indicazione delle linee produttive e delle apparecchiature, suddivise per attività IPPC e non IPPC, evidenziate con un numero d'ordine di riferimento.
Approvvigionamento idrico: planimetria dell'insediamento in scala di dettaglio (orientativamente 1:200), con l'indicazione dei punti di approvvigionamento idrico e delle reti interne di distribuzione
Emissioni idriche: schema e planimetria del sistema di raccolta, convogliamento e scarico delle acque reflue (industriali e civili) e meteoriche in scala di dettaglio (orientativamente 1:200), con particolari (pozzetti separatori, pozzetti di prima pioggia) e con l'individuazione dei punti di ispezione alla rete e di tutti i punti di campionamento e scarico parziale e/o finale contraddistinti con la sigla S1, S2, S3, Sn , nonché l'indicazione del punto di recapito finale (fognatura, corso d'acqua, subirrigazione, ecc);
Emissioni in atmosfera: planimetria in scala di dettaglio (orientativamente 1:200) in cui sono individuati gli spazi occupati da ciascuna macchina/linea/impianto, contraddistinti con la sigla M1, M2,

M3, ...Mn, ed i condotti di scarico, contraddistinti con la sigla E1, E2, E3, ... En. Se prescritto e/o previsto, allegare il manuale di gestione del Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (S.M.E.)
Emissioni sonore: planimetria in scala adeguata che rappresenti il territorio compreso nel raggio di 500 m dal perimetro del complesso, con identificazione delle sorgenti sonore del complesso stesso, suddivise per attività IPPC e non IPPC, la classificazione delle aree secondo la zonizzazione comunale approvata, e gli eventuali recettori sensibili.

Nel caso in cui gli elaborati grafici dell'impianto oggetto di riesame siano equivalenti a quelli già agli atti presso l'Autorità Competente A.I.A, il gestore può presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dichiarando l'invarianza degli elaborati rispetto a quanto già presentato, individuando in maniera univoca la denominazione degli elaborati, la relativa data, e la comunicazione/istanza alla quale gli stessi sono stati allegati.

- **verifica di sussistenza dell'obbligo di presentare la Relazione di Riferimento:** verifica da predisporre, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 15 aprile 2019, n. 95, seguendo la procedura di cui all'allegato 1 del decreto medesimo; sino all'emanazione di nuovi indirizzi regionali, per la redazione di detta verifica si può far riferimento altresì alle indicazioni tecniche contenute nell'allegato 1 alla D.G.R. 5065 del 18.04.2016. La presentazione di tale verifica è prevista qualora non si sia ancora provveduto all'atto di presentazione dell'istanza di riesame; il Gestore è altresì tenuto, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.M. 15 aprile 2019, n. 95, a trasmettere l'aggiornamento degli esiti della verifica in questione in caso di modifiche sostanziali dell'A.I.A.;
- **relazione di riferimento (se dovuta):** documento da predisporre secondo le disposizioni del D.M. 15 aprile 2019, n. 95 (GU n. 199 del 26/08/2019) avente ad oggetto 'Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.; il Gestore è altresì tenuto, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.M. 15 aprile 2019, n. 95, a trasmettere l'aggiornamento della Relazione di Riferimento in caso di modifiche sostanziali dell'A.I.A.;
- **relazione e dichiarazione su verifiche e adempimenti in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA svolti in relazione alle modifiche dell'installazione richieste contestualmente al riesame dell'A.I.A:** il gestore è tenuto a fornire una relazione sulle valutazioni condotte per verificare eventuali adempimenti in materia di VIA previsti ai sensi della Parte II del D.lgs. 152/06 in relazione alle modifiche richieste contestualmente all'istanza di riesame; tale relazione deve essere corredata da specifica dichiarazione;
- **attestazione di avvenuto pagamento:** è costituito dalla copia della ricevuta che attesta l'avvenuto pagamento dell'importo tariffario dovuto e dal report del foglio di calcolo riportante la modalità di determinazione della tariffa. Il calcolo degli oneri di istruttoria dovuti deve essere effettuato sulla base del tariffario regionale approvato con DGR 4626 del 28.12.2012, utilizzando i Files Excel disponibili sul portale istituzionale di Regione Lombardia (<https://www.regione.lombardia.it>, percorso 'Servizi e informazioni' => 'imprese' => 'sicurezza ambientale e alimentare' => 'Autorizzazione Integrata Ambientale' => 'Servizi' => 'Tariffario regionale AIA - Autorizzazione Integrata Ambientale') che consentono sia il calcolo della tariffa sia la stampa del report.

In caso di richieste di modifiche (sostanziale e non) contestuali al riesame, deve essere determinata e versata sia la tariffa dovuta per l'istruttoria di riesame sia quella relativa all'istruttoria di modifica.

Le modalità per l'effettuazione del pagamento saranno definite dalle singole amministrazioni provinciali.

Si specificano nel seguito i requisiti di obbligatorietà e di firma rispetto agli allegati previsti.

Allegato	Obbligatorio	Tipo	Firma
Istanza digitale	SI	Formato XML	Firma digitale del Gestore o del suo delegato
Documento di identità	SI	Fotocopia	Non firmato

Procura speciale	SI, per istanze presentate da intermediari	PDF	Firma autografa del Gestore e su originale cartaceo. Firma olografa o digitale del delegato con la procura sulla copia informatica.
Relazione tecnica	SI	PDF, WORD	PDF: firma digitale del Gestore e/o del Tecnico abilitato nel caso di installazioni della categoria 5 dell'allegato VIII alla Parte II del D.lgs. 152/06; in caso di procura speciale, firma autografa del Gestore sul cartaceo o digitale e firma digitale del soggetto delegato. WORD: non firmato
Relazione tecnica priva delle informazioni riservate	SI, se il Gestore individua informazioni che non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza di cui all'art. 29 ter, comma 2	PDF	PDF: firma digitale del Gestore e/o del Tecnico abilitato nel caso di installazioni della categoria 5 dell'allegato VIII alla Parte II del D.lgs. 152/06; in caso di procura speciale, firma autografa del Gestore sul cartaceo o digitale e firma digitale del soggetto delegato.
Sintesi non tecnica	SI	PDF	Firma digitale del Gestore; in caso di procura speciale, firma autografa del Gestore sul cartaceo o digitale e firma digitale del soggetto delegato.
Elaborati grafici	SI, solo quelli per i quali deve essere presentato un aggiornamento	Cartografia Planimetrie/elaborati grafici	Cartografie non firmate Planimetrie/elaborati grafici firmati da tecnico estensore e Gestore
Verifica di sussistenza dell'obbligo di presentare la Relazione di Riferimento	SI, se non precedentemente presentata ovvero in caso di aggiornamento per modifiche sostanziali dell'A.I.A. la cui autorizzazione è richiesta contestualmente all'istanza di riesame	PDF	Firma digitale del Gestore; in caso di procura speciale, firma autografa del Gestore sul cartaceo o digitale e firma digitale del soggetto delegato.
Relazione di Riferimento	SI, se dovuta e in caso di aggiornamento richiesto ai sensi dell'art. 4, c. 4 del DM	PDF	Firma digitale del Gestore; in caso di procura speciale, firma autografa del Gestore sul cartaceo o digitale e firma digitale del soggetto delegato.
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà	SI, per: - dichiarazioni specifiche per le installazioni in cui sono autorizzate attività di gestione rifiuti, - dichiarazione su invarianza elaborati e informazioni presso AC; - dichiarazione sugli adempimenti in materia di valutazione di impatto ambientale	PDF	Firma digitale del Gestore; in caso di procura speciale, firma autografa del Gestore sul cartaceo o digitale e firma digitale del soggetto delegato.
Attestazione versamento oneri	SI	Fotocopia	Non firmato

istruttori			
Report calcolo oneri istruttori	SI	FILE Excel	Non firmato
Documentazione richiesta per modifiche di impianti di gestione rifiuti di cui al punto 20)	SI	Fotocopia atti PDF Planimetrie/elaborati grafici	Relazioni in PDF: firmate dal Gestore e dal Tecnico abilitato; Elaborati grafici firmati da tecnico estensore e gestore